



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Settore I - Amministrativo Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 103 del 25/08/2026

Reg. Gen. N. 578 del 25/08/2026

Oggetto:	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 1/2026 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI NASO. DITTA AUTOLINEE MANFRÈ ANTONINO, C.DA PORTELLA MALVIZZI, 9, NASO (ME), P. I. IT00512010836, C. F. MNFN52P01F848Z. 58.499,84 IN TOTALE. CIG: B5FDCA6715
-----------------	---

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 1/2026 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI NASO. DITTA AUTOLINEE MANFRÈ ANTONINO, C.DA PORTELLA MALVIZZI, 9, NASO (ME), P. I. IT00512010836, C. F. MNFNN52P01F848Z. 58.499,84 IN TOTALE.
CIG: B5FDCA6715

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo

RICHIAMATO che:-

La Giunta Municipale in data 28.2.2025 con atto 46, dichiarato immediatamente esecutivo, dava al sottoscritto pieni poteri, e lo delegava alla stipula del nuovo contratto di Trasporto Pubblico Locale, secondo direttive regionali, i cui contenuti qui virgolettati vengono riportati:-

“il Comune di Naso, in materia di trasporto pubblico locale, il 16 ottobre 2023 aveva già emanato determina n° 91/477, recante atto impositivo a seguito nota prot. 45921 del 9.8.2022 da parte dell'Assessorato e Dipartimento Infrastrutture e mobilità, con cui si prendeva atto;

- della cessazione dei contratti di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma a carattere extraurbano, disposti ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.19/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della caducazione dell'art. 13 della L.R. 13/2019 che ne aveva disposto la proroga in esito alla dichiarazione di incostituzionalità della Corte Costituzionale n.16 dell'11.2.2021, pubblicata in GU n. 7 del 17.2.2021;
- del pronunciamento della Sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana realizzato con la delibera n. 113/2022/GEST del 15 giugno 2022;

in detto atto, si prevedeva inoltre:

che, sebbene la pronuncia della Corte costituzionale avesse riguardato i servizi extraurbani la stessa si riflettesse anche nell'ambito dei rapporti tra le Amministrazioni committenti e le imprese esercenti i servizi di trasporto urbano, per essere stato ciò sottolineato dall'Assessorato regionale alle infrastrutture con la citata nota prot. n. 45921 del 09/08/2022;

che in data 28/09/2007 era stato sottoscritto il contratto di affidamento provvisorio, secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 6 della L.R. 19/2005, con l'Azienda Autolinee Manfrè Antonino, c.da Portella Malvizzi 9, P. I. IT00512010836, Rep. n. 1431, avente durata di mesi 36;

che negli anni a seguire il suddetto Contratto era stato prorogato, giusta atti nn. 1441 del 21/2/2008, 1462 del 22/9/2010;

che ai sensi e per gli effetti del D.D.G. n. 2310 del 07/10/2015 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, in attuazione della direttiva assessoriale n. 5841/gab. del 16/09/2015, fu disposta la proroga al 31/12/2017 di tutti i contratti di affidamento provvisorio di cui alla succitata L.R. 19/2005;

che ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 13/2019, successivamente caducato dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata, fu disposta la proroga dei suddetti contratti per un ulteriore termine di mesi 36;

che l'art. 92 comma 4-ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, aveva a suo tempo disposto che “...fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza...”;

che poi l'art. 1 del D.L. n. 24 del 24/03/2022 aveva fissato al 31/03/2022 il termine dello stato di emergenza;

che quindi il contratto con la ditta Manfrè Antonino, esercente tale trasporto pubblico per decenni e destinataria dell'atto impositivo, trovava efficacia sino al 31/03/2023, similmente a quanto disposto dalla Regione Siciliana per il trasporto pubblico extraurbano, giusto Delibera della Giunta Regionale n. 231 del 28/04/2022.

che il Comune di Naso doveva avviare una generale riorganizzazione del servizio di Trasporto Pubblico;

che i servizi svolti dalla ditta Autolinee Manfrè Antonino, come quelli dell'AST – Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., in forza del contratto vigente e del Programma di Esercizio in vigore, hanno sempre rivestito carattere di pubblica utilità;

VISTO l'art. 14 della L.R. 11 agosto 2017 n. 16;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 5, del Reg. CE n. 1370/2007, l'unico applicabile in materia di trasporto, che prevede che “L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione, provvedimenti che assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici”.

CONSIDERATO :-

che, a tutela delle esigenze di mobilità della collettività ed al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico connessi ad una eventuale sospensione del servizio, è stato allora necessario garantire la prosecuzione del servizio di TPL in essere senza soluzione di continuità;

che è stato opportuno adottare i provvedimenti di emergenza assentiti dal citato art. 5, comma 5, del Reg. 1370/2007, mediante imposizione di oneri di servizio pubblico con compensazione finanziaria, al fine di scongiurare il pericolo imminente di interruzione dei sopra richiamati servizi di collegamento su gomma, nelle more dell'affidamento degli stessi mediante espletamento delle procedure di gara aperte e, comunque, per un periodo non superiore di anni due;

che si è ritenuto, allora, opportuno procedere ad imposizione nei confronti della ditta Autolinee Manfrè Antonino da Naso, c.da Portella Malvizzi 9, P. I. IT00512010836, da anni gestore del servizio di TPL nel Comune di Naso, della proroga degli impegni contrattuali in essere agli stessi patti e condizioni.

VISTA, ora, la nota assessoriale reg.le 33974 del 13.9.24, in cui, a seguito sentenza TAR PA 2236/2024, che ha dichiarato nullità di una nota regionale dell'1.8.24 circa la cessazione dei contratti di affidamento dal 3.12.2019, il Dipartimento con decreto 1844 del 29.8.24 ha deciso che i nuovi contratti per il trasporto pubblico urbano debbono stipularsi entro il 31 marzo 2025, riconoscendo agli atti impositivi decorrenza dall'1.4.2023;

VISTA tale sopra riportata delibera GM 46 del 28.2.2025, che mi ha dato indirizzo e poteri nella fattispecie;

CONSIDERATO che i servizi di trasporto pubblico locale sono sottoposti a onere di servizio pubblico, con finanziamento a carico della Regione Siciliana, e che bisogna quanto prima provvedere all'incarico ad Azienda seria avente i requisiti, stipulando il relativo contratto;

RICHIAMATI QUI i contenuti ulteriori, diritti ed obblighi, di cui anche all'atto impositivo 91/477 anno 2024, che si evidenziano nella imposizione di oneri di servizio trasporto pubblico (Artt. 2, 4, 5) e in diritti dell'impresa (art. 8);

RITENUTO che gli oneri si possono riassumere in:

rispetto di patti e condizioni di cui al Contratto del 28.9.2007, n. 1431 di Rep. e successive modifiche e integrazioni intervenute nel corso degli anni fin oggi e delle condizioni riportate nel presente atto;

Per nessuna ragione i suddetti servizi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore o scioperi, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 15.6.1990 n. 146 e ss.mm. ed integrazioni.

In relazione alla modifica dei flussi di traffico, l'Impresa, previa comunicazione all'Amministrazione ed assenso di quest'ultima, può apportare modifiche, anche in diminuzione, al numero delle corse previste nel Programma di Esercizio, entro il limite del 3% del monte chilometrico annuo complessivo, ad invarianza di compensazione finanziaria. E' esclusa in ogni caso la rivalutazione del corrispettivo contrattuale, in relazione all'eventuale aumento del volume chilometrico di servizi sviluppati.

E' fatto altresì divieto all'impresa di modificare il percorso delle linee che costituiscono il P.E., salvo casi di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione e limitatamente al loro perdurare con oneri di informazione preventiva all'utenza.

Per eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, proteste, scioperi di categoria, l'Impresa può sospendere o ridurre temporaneamente i servizi onerati, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, dandone immediata e, comunque, preventiva, comunicazione all'Amministrazione.

In caso di scioperi, i servizi devono essere erogati con le modalità e quantità minime stabilite dalla L. 146/1990 e ss.mm.ii e dagli accordi nazionali e vanno, comunque, comunicati all'Amministrazione e ai mass media e riportati nella Carta dei servizi.

L'impresa è tenuta ad effettuare i servizi nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente ai seguenti fattori:

- regolarità e puntualità del servizio;
- informazioni all'utenza e trasparenza;
- accessibilità commerciale;
- pulizia e confort dei mezzi;
- accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento alle Persone a Mobilità Ridotta (PMR) in caso di fruizione di finanziamenti, ai sensi dei D.M. 345/2016, 25/2017 e 223/2020);
- accessibilità ai soggetti diversamente abili secondo le modalità tecniche della vigente disciplina di settore.

L'Impresa dovrà elaborare la Carta dei servizi e le condizioni generali di trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M. 30/12/1998 e ss.mm.ii. e dall'art. 2 comma 461 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, provvedendo alla sua pubblicazione e diffusione, e dandone formale comunicazione all'Amministrazione.

Eventuali modifiche alla carta dei servizi dovranno essere comunicate all'utenza ed all'Amministrazione con le stesse modalità.

Eventuali modifiche degli orari, debitamente motivate, dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione.

I mezzi devono possedere tutti i requisiti tecnici ed amministrativi prescritti, ai sensi della vigente normativa di settore, per la circolazione ed il trasporto in sicurezza dei passeggeri e del personale addetto all'espletamento dei servizi, ivi incluse le coperture assicurative a tal fine occorrenti.

RICHIAMATA la successiva determina a contrarre, n° 38/122 del 6/11.2.2025;

RICHIAMATO il contratto del 24.03.2025, Rep. 1635/2025;

VISTA la L. 36 del 31.3.2023 sul nuovo codice degli appalti;

ACQUISITO, a suo tempo, dalla relativa piattaforma Contratti Pubblici il superiore CIG, di n° B5FDCA6715

AFFIDATO, dunque, il servizio alla ditta Autolinee Manfrè Antonino da Naso, c.da Portella Malvizzi 9, P. I. IT00512010836;

RICHIAMATI per memoria i seguenti contenuti della determina di aggiudicazione n° 43/148 del 19 marzo 2025, ritenuti importanti e riportati in corsivo:- *dal D. D. G. 3612, servito a calcolare il 4% finale, per il Comune di Naso sono stati impegnati nel 2024 € 119.238,05; ritenuto che tale somma di € 110.000 annui sarebbe potuta non bastare ed era da prevedersi un ulteriore impegno di € 9.238,05 annuale, a carico del bilancio regionale; il percorso da coprire è stato calcolato in Km. 69.108,680 + o - 3%, come da ultimo dato contrattuale; l'aggiudicazione è avvenuta per anni nove.*

VISTA, dunque, tale determina di impegno per aggiudicazione n° 43/148 del 19 marzo 2025, cap. 10450308-2, imp. 355 2025 di € 110.000,00 e cap. 10450308-3, imp. 451 2025 di € 9.238,05;

VISTO il nuovo impegno 2026 69/0, cap. 10450308-2;

RICHIAMATA la determina a contrarre sovrariportata n° 38/122 del 6/11 febbraio 2025;

VISTA, ora, la fattura n° 13L/PA/2026 del 13/08/2025, ns. prot. 15270 del 13.08.2026, qui allegata e vistata per regolarità, emessa da ditta MANFRE' Antonino, c.da Portella Malvizzi 9, 98074 Naso; ditta con P. I. n° IT 00512010836 e con C. F. MNFNNN52P01F848Z;

VISTO l'importo ivi riportato: € 58.499,84 in totale per un netto di € 53.181,67 (IVA al 10% di € 5.318,17);

VISTO, da ivi, che tale fattura 13L/PA/2026 è stata emessa limitatamente al primo e secondo trimestre dell'anno 2026 e che l'importo ha tenuto conto dell'adeguamento ISTAT dell'1,4% per l'anno 2026;

CONSIDERATO che il servizio *de quo* è stato effettuato;

VISTO il DURC della ditta, in atto regolare, e tale fino alla data in atti del 25.10.2026, richiesta del 27.06.2026 INPS_51350206;

QUI RICHIAMATI, comunque, tutti i contenuti delle due determinazioni: sia a contrarre che di aggiudicazione-impegno;

VISTI:-

Il Reg. 1370/2007, in particolare i predetti artt. 3, 4 e 5;

Il D. Lgs. 267 del 18.8.2000, parte seconda in particolare, e ss. mm. ii.;

il D. Lgs. 50 del 18.4.2017 e ss. mm. ii.;

il D. Lgs. 36 del 31.3.2023, ex L. 78 del 21.6.2022;

il D. Lgs. 165 del 30.3.2001;

l'art. 192 del D. Lgs. 267/'00;

l'art. 162 del D. Lgs. 267/00;

il D. Lgs. 33 del 14.3.2013 sulla trasparenza;

la L. 190 del 23.12.2014, art. 1, comma 629, sulla scissione dei pagamenti;

VISTA la determinazione sind.le n° 6 del 28/05/2025, circa la nomina speciale del sottoscritto a responsabile di settore, nomina confermata con provvedimento analogo, n° 7 del 13.07.2026;

VISTO il bilancio esercizio in corso;

TUTTO ciò premesso: -

DETERMINA

- di approvare il presente preambolo, riconoscendolo come parte integrante della presente;

-di confermare gli impegni: 355/2025, cap. 10450308-2, di cui a determina a contrarre n° 38/122 del 6/11.3.2025, ovvero la somma annuale di € **110.000, IVA e oneri inclusi**, e l'impegno 451 2025, cap. 10450308-3, di ulteriori € **9.238,05 (oggi nuovo impegno 2026 69/0)**;

- di liquidare l'importo di cui in fattura 13L/PA/2026 del 13/08/2026, di € **58.499,84 in totale**, emessa dall'impresa Autolinee MANFRE' Antonino, c.da Portella Malvizzi, 9, P. I. IT00512010836;

-di liquidare tale importo di € 58.499,84 in totale versando: € 53.181,67 alla ditta MANFRE' Antonino, c.da Portella Malvizzi 9, 98074 Naso, P. I. IT 00512010836 e C. F. MNFNNN52P01F848Z ed € 5.318,17 al Fisco;

-di mandare la presente agli uffici di segreteria e di ragioneria per competenza;

-di mandarne copia alla ditta MANFRE' Antonino: *manfreautolinee@pec.it*;

-di pubblicarla sul sito web comunale secondo le modalità di cui al D. Lgs. 33/2013.

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
13L/PA/2026	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO		€ 58.499,84
del 13/08/2026	PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI NASO RATEO 1 E 2		
	TRIMESTRE 2026		

Capitolo

2026/104503082 - TRASPORTO TPL ENTRATA 143

Impegno

2026.69 - trasporto pubblicolocale

Beneficiario

MANFRE' ANTONINO

Atto amministrativo

del

Modalità di pagamento

BONIFICO

58.499,84

Il Responsabile
Settore I - Amministrativo
Dott. Carmelo Scarvaci
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 328**

Settore Proponente: **Settore I - Amministrativo**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Sociali**

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 1/2026 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI NASO. DITTA AUTOLINEE MANFRÈ ANTONINO, C.DA PORTELLA MALVIZZI, 9, NASO (ME), P. I. IT00512010836, C. F. MNFN52P01F848Z. 58.499,84 IN TOTALE. CIG: B5FDCA6715**

Nr. adozione settore: **103** Nr. adozione generale:

Data adozione: **25/08/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **25/08/2026**

Il Responsabile di Settore

Dott. Carmelo Scarvaci

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMELO SCARVACI in data 25/08/2026

CARMELO SCARVACI in data 25/08/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 328**

Settore Proponente: **Settore I - Amministrativo**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Sociali**

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 1/2026 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI NASO. DITTA AUTOLINEE MANFRÈ ANTONINO, C.DA PORTELLA MALVIZZI, 9, NASO (ME), P. I. IT00512010836, C. F. MNFN52P01F848Z. 58.499,84 IN TOTALE. CIG: B5FDCA6715**

Nr. adozione settore: **103** Nr. adozione generale: **578**

Data adozione: **25/08/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **25/08/2026**

Il Responsabile di Settore
Dott. Carmelo Scarvaci

Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **25/08/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Calogero Calì

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CALOGERO CALIO' in data 25/08/2026